

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 2 al 5 maggio

Provvedimenti e Atti Normativi

Nuovo Codice dei contratti: il 10 maggio il secondo appuntamento del ciclo di webinar Ance

Si informa che il 10 maggio p.v. la Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell'ANCE terrà il secondo Webinar, nel quale saranno analizzate le principali novità del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sul portale ANCE, cliccando sul banner dedicato, il giorno stesso dell'evento (www.ance.it– segui la diretta).

La Direzione Opere Pubbliche è a disposizione per ogni necessità (operepubbliche@ance.it; Tel. 0684567272)

In vigore le nuove disposizioni in materia di lavori pubblici contenute nella legge di conversione del DI PNRR

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 94 del 21 aprile 2023 è stata pubblicata la Legge n. 41 del 21 aprile 2023, di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, contenente “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

L'ANCE ha elaborato una prima analisi delle principali disposizioni in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici contenute nella Legge, entrata in vigore il 22 aprile scorso, consultabile sul portale ANCE [qui](#).

ANAC: un'impresa non può partecipare a una gara e poi contestare l'insostenibilità dei costi.

*“Un operatore economico **non può presentare domanda di partecipazione ad una gara d'appalto e successivamente contestare la presunta incapienza del prezzo posto a base di gara. Se si prende parte ad una gara, automaticamente si accetta l'offerta economica prevista. Altrimenti non ci si presenta. E pertanto non può essere richiesto da un'impresa partecipante l'annullamento della procedura per sopravvenuta carenza di interesse**”.*

Lo ha evidenziato l'ANAC dando torto ad un operatore che ha contestato il bando di gara dopo avervi preso parte. Per la società partecipante sussisteva una discordanza

tra progetto e computo metrico, oltre che un'insostenibilità di costi dato l'aumento dei prezzi.

Per ANAC *“la presentazione di un’offerta economica è per sua natura fatto sintomatico e disvelatore della remunerabilità del prezzo posto a base d’asta”*.

“La partecipazione alla gara – fa notare l’Autorità – è diretta a soddisfare l’interesse dell’operatore economico all’aggiudicazione, incompatibile con l’interesse all’annullamento della procedura attivato dalla società”. La giurisprudenza è concorde – ribadisce ANAC – sul fatto che risulti del tutto *“contraddittorio lamentare l’esistenza di una base d’asta che impedirebbe di presentare un’offerta remunerativa e, allo stesso tempo, pur impugnando il bando, presentare l’offerta medesima”*.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

Focus Giurisprudenza

TAR Piemonte, Sez. II, 20 febbraio 2023, n. 180.

Con Il TAR Piemonte, con sentenza n. 180 del 20 febbraio 2023, è intervenuto con un’importante pronuncia in tema di **caro materiali ed equilibrio contrattuale** negli appalti pubblici.

Infatti, a seguito del rifiuto da parte dell’amministrazione di rinegoziare, **prima della stipula del contratto**, l’offerta presentata, a seguito dell’aumento dei costi dei materiali per le lavorazioni, il TAR ha affermato che *“costituisce pertanto **onere dell’amministrazione assicurarsi di giungere alla stipula di un contratto in condizioni di equilibrio**, valutando ogni sopravvenienza segnalata dagli operatori economici partecipanti alla gara che, alla luce del quadro normativo vigente e del contesto socio economico, appaia in grado di alterare tali condizioni, adottando le misure necessarie a **ristabilire l’originario equilibrio contrattuale**”*.

Per il TAR, **la stazione appaltante avrebbe dovuto prima istruire la richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali** e, di conseguenza, assumere le decisioni del caso accettando o meno le condizioni proposte dalla aggiudicataria, non potendo l’eventuale carenza documentale della richiesta portare *ex se* ad un diniego.

La **credibilità della richiesta di rinegoziazione**, inoltre *“genera altresì un effetto sospensivo del termine assegnato per gli adempimenti post aggiudicazione, anche quando questo assume valore perentorio (nel caso di specie l’interlocuzione tra le parti e la richiesta di adempimenti nei confronti dell’aggiudicataria è proseguita ben oltre l’originario termine perentorio di 15 giorni assegnato in prima battuta dall’amministrazione per gli adempimenti post aggiudicazione)”*.

L'orientamento sposato dal Collegio parte dalla constatazione per cui la legislazione in materia di appalti pubblici è sì ispirata al rispetto del principio di tutela della concorrenza e parità di trattamento, *“ma è anche informata ai criteri di **efficacia ed economicità** che, in presenza di particolari circostanze, possono condurre alla **rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d'esecuzione che prima della stipula del contratto**”* (Cons. Stato, sez. V, 11.04.2022, sent. n. 2709). Infatti, costituirebbe *“oramai consolidato principio quello secondo il quale **l'immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto** e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica”* (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14).

Per un'analisi integrale della sentenza, visitare il portale ANCE [qui](#).